



## CITTÀ DI FASANO

### CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 E 13 GIUGNO 2011

#### PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2011 PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 20 MAGGIO 2011 in Fasano, alle ore 16.30, con la continuazione, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, sita in Piazza Ciaia, in seguito ad avviso pubblico, si sono riuniti i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti nella Camera, nel Senato e nel Parlamento Europeo e dei comitati dei promotori dei referendum del 12 e 13 giugno.

La riunione è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Generali, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, dott. Fernando Virgilio.

Sono presenti:

per la locale Stazione dei Carabinieri: //

per il Comando della Polizia Municipale: //

In rappresentanza dei partiti, gruppi politici e comitati promotori:

- per Italia dei Valori: Santoro Francesco
- per Partito Comunista Italiano: Perrini Francesco (per referendum n. 2)
- per Sinistra Ecologia e Libertà: Cofano Carmen (per i 4 referendum)

Svolgono la funzione di Segretari verbalizzanti: la dott.ssa Sandra Capozzi e il dott. Donato Montanaro

Scopo della riunione è il raggiungimento di accordi tra i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti nella Camera, nel Senato e nel Parlamento Europeo e dei comitati dei promotori, intesi ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni referendarie, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali.

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda a mezzo di comizi e di riunioni, si definiscono riunioni elettorali quelle che hanno luogo a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data delle elezioni. Solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di preventivo avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo.

E' prassi costante, comunque, che anche durante il periodo predetto, le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza.

**In modo particolare, le forze politiche si impegnano a rispettare e a far rispettare:**

- Le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21) o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993. n. 515 - come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975.
- La Deliberazione n. 24/10/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità"*

di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 41 del 19 febbraio 2010, nonché il Provvedimento 11 febbraio 2010 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure in materia di propaganda elettorale – esonero dall’informativa”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 43 del 22 febbraio 2010.

- Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge 4 aprile 1956 n. 212) e a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina** (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

Per la parte di propria competenza, il Comune di Fasano, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, **è tenuto, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** (D.Lgs 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

**Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate**, e in particolare che:

- **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dell'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956 come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
- **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni referendarie è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso** - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - **in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. **È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge 212/1956, come modificata dall'art.4 legge 130/1975); deve invece ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che recano tali forme di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme. **Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge 212/1956, come modificato dall'art. 4 legge 130/1975), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
- **dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni**, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza; **durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale (nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del suo discorso).**
- **dalla data di convocazione dei comizi – 04 aprile 2011 - sino al penultimo giorno prima della votazione (10 giugno 2011) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:** annunci di dibattiti - tavole rotonde – conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000);
- **dal 15° giorno antecedente quello della votazione (28 maggio 2011) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (ore 15.00 del 13 giugno 2011) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- **dalle ore 00.00 del giorno precedente quello della votazione (11 giugno 2011) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 15.00 del 13 giugno 2011) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda** (art. 9 della legge 212/1956 come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). Nei

giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art. 1 della legge 130/1975.

**Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:**

- 1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e in quelli festivi dalle ore 9.00 alle ore 23.00;
- 2) Qualora le condizioni atmosferiche non consentano di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali.

Si richiama anche l'art. 19 della legge 515/1993 disciplinante l'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione i locali di proprietà predisposti per i convegni e dibattiti alla stregua di quanto previsto nei rispettivi appositi regolamenti, senza oneri per i Comuni stessi.

- 3) Ogni partito, o gruppo politico, o comitato promotore coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori. Ogni partito o gruppo politico, o comitato promotore si impegna a sensibilizzare i propri aderenti e simpatizzanti ad evitare contraddittori.
- 4) Per l'assegnazione degli spazi temporali destinati allo svolgimento dei comizi, le parti concordano di procedere all'effettuazione di sorteggi, per Fasano, Pezze di Greco e Montalbano. L'Ufficio elettorale ha predisposto n. 25 foglietti numerati, pari al numero dei partiti, dei gruppi politici rappresentati nella Camera, nel Senato e nel Parlamento Europeo e dei comitati dei promotori che verranno estratti a sorte.
- 5) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un'ora.

Resta chiarito che eventuali reclami per i casi di ritardo sull'ora fissata dovranno essere rivolti al **Comandante della Polizia Municipale**, il quale, con il rappresentante del partito, o gruppo politico o comitato promotore reclamante, richiederà l'osservanza dell'orario concordato.

- 6) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.
- 7) Si conviene di evitare l'uso di mezzi acustici a bordo di automezzi, per l'annuncio dei comizi in località prossime a scuole, ospedali, convitti e convivenze in genere. Si richiama in proposito l'art. 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, modificato dall'art. 49 comma 4° del D.P.R. 16/09/1996 n. 610, che fa obbligo, per l'utilizzo di detti mezzi, comunque consentiti per il solo preannuncio dei comizi (art. 7 legge n. 130/1975), di acquisire la preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune. La richiesta di autorizzazione, ai sensi della normativa richiamata, potrà essere inoltrata via fax. I richiedenti dovranno indicare il numero di fax cui l'autorizzazione va trasmessa.
- 8) Si stabilisce il divieto di distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento. Non saranno, inoltre, consentiti cortei motorizzati, né fiaccolate con torce o con giornali o con altri mezzi pericolosi per la pubblica incolumità, neanche per annunciare l'ora e il luogo di comizi.
- 9) I partiti, i gruppi politici e i comitati promotori, in luogo dell'oratore, possono servirsi di dischi e di registrazioni o di mezzi audiovisivi, nel rispetto della normativa vigente in materia; in tal caso, le audizioni e le proiezioni seguiranno le norme concordate per i comizi.
- 10) I rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei comitati promotori si impegnano a rendere edotte le dipendenti sezioni degli accordi sopra specificati, ai fini della loro stretta osservanza.

11) Resta stabilito che sarà possibile procedere all'effettuazione di scambi degli spazi orari di intesa tra le parti e previa comunicazione scritta all'Ufficio Elettorale.

Gli stessi rappresentanti si impegnano a svolgere ogni opportuna azione presso i propri sostenitori al fine di consentire il rispetto delle norme sopra riportate.

Si procede, pertanto, all'effettuazione del sorteggio, i cui esiti sono riportati nell'allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Copia del presente verbale e del relativo calendario allegato sarà trasmesso alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando Polizia Municipale e sarà disponibile presso l'Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale [www.comune.fasano.br.it](http://www.comune.fasano.br.it) nella Sezione II Comune-Referendum 2011-Propaganda elettorale.

Del che, perché consti, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti:

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale: f.to dott. Fernando Virgilio

Per la locale Stazione dei Carabinieri: //

Per il Comando Polizia Municipale: //

Per i rappresentanti politici: f.to Santoro Francesco, f.to Perrini Francesco, f.to Cofano Carmen

I Segretari verbalizzanti: f.to dott.ssa Sandra Capozzi  
f.to dott. Donato Montanaro